Civile Sent. Sez. 5 Num. 11410 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: RUSSO RITA
Data pubblicazione: 30/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 1345-2011 proposto da:

ARCI CACCIA NAZIONALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ricorrente -

2019

760

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO UFFICIO TERRITORIALE TORINO 1, EQUITALIA GERIT SPA AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 35/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli atti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.- Arci Caccia nazionale ha proposto ricorso alla CTP di Torino lamentando la illegittimità della cartella di pagamento dell'importo di euro 537,12 notificata in data 12 luglio 2008, relativa all'abbonamento televisivo speciale per i canoni RAI degli anni dal 2001 al 2007. La CTP ha respinto il ricorso. Il contribuente ha proposto appello, rigettato dalla CTR del Piemonte.

2.- La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre non si è costituita Equitalia Gerit s.p.a.

3. Con ordinanza del 7 marzo 2018 la Corte, rilevato il decesso dell'avv. Umberto Cassano difensore della ricorrente, ha rinviato ad udienza pubblica il processo a garanzia del contraddittorio, con avviso alla parte ricorrente. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2019 nessuno si è costituito per la ricorrente. E' presente l'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge in relazione all'art.112 c.p.c. in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sui fatti decisivi di causa e cioè sul dedotto errore di ricostruzione e valutazione del fatto da parte del giudice di primo grado. Con il secondo e terzo motivo la associazione lamenta la violazione di legge con riferimento al R.D.L. 246/1938, al D.L. lt. 458/1944e all'art. 27 d comma 2 della legge 223/1990, e l'omessa motivazione su un fatto decisivo poiché il televisore cui si riferiscono i canoni oggetto di causa è detenuto nei locali della associazione ARCI caccia, non aperti al pubblico e destinato ad un uso meramente privato, come qualsiasi tecnico avrebbe potuto verificare. Lamenta che la CTR non solo non ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto di verificare quanto affermato dalla ricorrente, ma non ha neppure risposto alle doglianze esposte da essa associazione.

3.- La CTR ha rigettato l'appello rilevando che l'ARCI caccia svolge attività ricreativa per i suoi associati, cui sono aperti i locali ove è detenuto il televisore e che gli associati sono da considerarsi fuori dall'ambiente familiare. Pertanto, secondo la CTR, correttamente l'ente impositore ha ritenuto che si tratti di abbonamento speciale e non a uso familiare.

4.- Nel merito, si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art 4 del d.l. 119 /2018 convertito in legge 136/2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che « *i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015*».

La cartella in esame rientra nello stralcio, posto che è stata notificata in data 12.7.2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di euro 568,61 a fronte di una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cartella originaria di euro 537,72, né sul punto l'Agenzia muove contestazioni.

Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 3 aprile 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale